SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1109)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERVONE, BAUSI, GRAZIOLI, CODAZZI Alessandra, DELLA PORTA, SALERNO, GIACOMETTI, FRACASSI, BORGHI, MEZZAPESA, COSTA, BOMBARDIERI, SALVATERRA, BENAGLIA, REBECCHINI, GIOVANNIELLO, COLLESELLI, COLOMBO Vittorino (V.), RICCI e TODINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1978

Modificazioni della legge 8 agosto 1977, n. 513, per il ripristino del diritto al riscatto della casa

ONOREVOLI SENATORI. — Nello svolgersi della normazione che, genericamente, potremmo dire della « casa », si rinviene come uno dei motivi di fondo — presente nelle varie tappe legislative — la volontà di portare alla proprietà dell'abitazione la maggior parte delle famiglie italiane.

È troppo ovvio che, per una gran parte di esse, una tale aspirazione può essere realizzata soltanto attraverso un contributo dello Stato o particolari forme di incentivazione e sussidi; ed è di estrema attualità la ricerca degli strumenti economici e giuridici più acconci per realizzare una tale finalità (risparmio-casa, mutui agevolati, indicizzati, ecc.).

In tale quadro, un principio sempre accolto è quello del « riscatto » delle case costruite o a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato: ciò anche sulla base del solenne enunciato della Costituzione che, all'articolo 47, afferma che la Repubblica « favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione ».

Nè con ciò — preme sottolinearlo — si è mai inteso liquidare gli enti proprietari, ma si è voluto, al contrario, con l'attuazione dell'aspirazione di un gran numero di cittadini meno fortunati, lo sblocco di un patrimonio che, da statico, viene reso dinamico, attraverso il reinvestimento delle somme ricavate in nuove costruzioni da parte degli enti esistenti.

Dare ad essi altri fondi, dare loro la possibilità di scaricarsi dell'enorme peso della manutenzione da protrarsi per indefiniti anni, dare loro la gioia di costruire, creare un fondo che, via via integrato dallo Stato, permettesse loro di attuare un programma di costruzione idoneo a renderli sempre più attivi nel corpo sociale italiano: è questo uno scopo che, sempre perseguito, aveva trovato solenne accoglimento nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che, nel settore, ha costituito una nor-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

mativa acconcia, ancorchè sempre perfettibile.

Ma il principio del « riscatto » presenta tutta una serie di altre positive considerazioni: la proprietà della casa rende l'occupante di essa più attento alla sua manutenzione e più responsabilizzato al suo buon uso; il che, tenuto conto del costo degli oneri della manutenzione, è un fatto che deve essere adeguatamente tenuto presente, se si vuole evitare il depauperamento di un immenso patrimonio edilizio.

Inoltre l'opposto principio della proprietà sociale urta contro quello che è il comune sentire della nostra comunità, che vede ancora nella casa un punto di riferimento ed una « certezza » di stabilità.

L'avere tentato di rivoluzionare tale substrato costituisce una delle più gravi carenze della recente legge 8 agosto 1977, n. 513, che ha lasciato tutti insoddisfatti, che non ha portato alcun concreto beneficio per coloro che sono privi di abitazione, che già è oggetto di serrate critiche, che non riesce a decollare in maniera concreta.

In particolare, l'articolo 27 di essa — che sancisce sostanzialmente l'impossibilità del « riscatto della casa » — è una disposizione grave ed ingiustificata, contraria a tutta una evoluzione normativa, in contrasto con il modo di intendere della comunità. L'avere poi abrogato il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959, che costituiva il frutto di una lunga e concorde meditazione, è stato un grave errore al quale il presente disegno di legge vuole rimediare, proponendone l'abrogazione.

Ci onoriamo pertanto di proporre alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è abrogato. Sono altresì soppresse le parole « di cui al precedente articolo » contenute nel primo comma dell'articolo 28 della suddetta legge.